

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Tra

Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede legale in Roma, Via dei Prefetti, 46 – 00186, cod. fiscale 80118510587, nella persona dell'Avv. Filippo Bernocchi, su delega dal Presidente, (l'“ANCI”),

e

Centro di Coordinamento RAEE, consorzio con attività esterna, con sede in Milano, via Ausonio n. 4, cod. fiscale 05688180966, nella persona del dr. Fabrizio D'Amico, nella sua qualità di Presidente, che agisce in virtù dei poteri conferitigli con delibera del Comitato Esecutivo del 10 aprile 2014 (il “Centro di Coordinamento”),

e

il Rappresentante unico dei Produttori di AEE, nella persona dell'ing. Gian Luca Littarru che agisce in virtù della delega a rappresentare i produttori comunicata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17/06/2014 (i “Produttori”),

e

il Rappresentante unico delle Aziende di Raccolta Rifiuti, nella persona del Dr. Giuseppe Abbenante che agisce in virtù della delega a rappresentare le aziende al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (le “Aziende della Raccolta”).

Nel seguito definite anche le Parti.

PREMESSO

- a) che il Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49 e successive modifiche e integrazioni detta specifiche norme in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (da qui in avanti “RAEE”) provenienti da nuclei domestici, in attuazione della Direttiva 2012/19/CE, e che lo stato italiano ha l'obbligo di raggiungere obiettivi specifici dettati dalla Direttiva Europea 19/2012;
- b) che i Produttori di AEE adempiono ai propri obblighi di cui al D.lgs. 49/2014 in forma individuale o mediante Sistemi Collettivi, operanti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i quali devono garantire il ritiro di tutti i RAEE conferiti dai Centri di Raccolta e dai soggetti autorizzati e iscritti presso il Centro di Coordinamento RAEE, garantendo i migliori standard di trattamento e sostenendone i relativi oneri;
- c) che nel rispetto degli obiettivi di recupero indicati dall'allegato V del D.Lgs. 49/2014 deve essere assicurata una raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del medesimo decreto;



- d) che tale raccolta differenziata deve essere organizzata secondo i Raggruppamenti indicati nell'Allegato 1 del D.M. 185/07, ovvero:
- R1 Freddo e Clima,
 - R2 Altri grandi bianchi,
 - R3 TV, Monitor,
 - R4 IT e Consumer Electronics, Apparecchi di Illuminazione, PED, Pannelli fotovoltaici e altro,
 - R5 Sorgenti Luminose;
- e) che il Centro di Coordinamento RAEE costituito dai Sistemi Collettivi è il consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, costituito sulla base dell'art. 13 comma 8) del D.Lgs. 151/05 e disciplinato ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 49/2014 per assicurare l'ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi;
- f) che l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che assicurino la prevenzione e – comunque – la minimizzazione degli impatti all'ambiente e privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché garantiscano la conservazione e l'integrità dei RAEE;
- g) che, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 49/2014, tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti a un trattamento adeguato;
- h) che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'Allegato V, del citato D.Lgs., i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo;
- i) che il presente Accordo ha decorrenza dal 1 gennaio 2015 e che i soggetti interessati devono sottoscrivere le convenzioni entro tre mesi da tale decorrenza;
- j) che la Direttiva europea e la normativa italiana individuano nell' "uno contro uno" e "uno contro zero" strumenti per aumentare la raccolta primaria e che si ritiene fondamentale l'utilizzo di tali strumenti e la corretta contabilizzazione dei relativi flussi;
- k) che i premi indicati nel D.Lgs. 49/2014 vadano riconosciuti al verificarsi di condizioni di buona operatività e applicati sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai Sistemi Collettivi;
- l) che l'adeguamento e implementazione dei Centri di Raccolta comunali, con riferimento alle attività di gestione dei RAEE, sia legata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- m) che la rendicontazione di tutti i flussi di raccolta è un interesse condiviso e comune del sistema ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di raccolta secondo l'art.14 del D.Lgs. 49/2014;
- n) che tutti i flussi vengano contabilizzati correttamente e comunicati dai Sistemi Collettivi, che li forniranno alla Banca dati ANCI sui rifiuti.

CONSIDERATO

- a) che, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 49/2014 le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di Coordinamento, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e il Centro di Coordinamento RAEE hanno il compito di stipulare un accordo di programma

(l'“Accordo di Programma”) con validità triennale da rinnovarsi per un uguale periodo entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio;

- b) che l'Accordo disciplina le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai Centri di Raccolta, l'organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale e gli oneri per lo svolgimento delle relative attività ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 49/2014 nonché le altre attività previste e di seguito riportate prevedendo:
- condizioni generali di ritiro da parte Sistemi Collettivi dei RAEE conferiti ai Centri di Raccolta comunali;
 - modalità necessarie affinché il ritiro sia effettuato in modo razionale ed omogeneo su tutto il territorio nazionale;
 - modalità di gestione dei rifiuti di cui al comma 4 dell'articolo 12 del D.Lgs. 49/2014, conferiti ai Centri di Raccolta, attraverso l'individuazione di impianti idonei, con oneri a carico dei Produttori di AEE;
 - Premi di Efficienza, ovvero gli importi che i Produttori di AEE sono tenuti a erogare ai Centri di Raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai Sistemi Collettivi;
 - l'adeguamento e l'implementazione dei Centri di Raccolta comunali;
- c) che durante la fase di definizione di dette condizioni generali, le Parti hanno individuato una serie di tematiche che concordemente intendono riflettere nel presente Accordo di Programma, anche al fine di disciplinare, su base generale in modo chiaro e conforme allo spirito della normativa, le questioni relative alle fasi di gestione dei RAEE di rispettiva competenza;
- d) che le Parti intendono confermare il proprio impegno a perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'impatto sull'ambiente della gestione dei RAEE, in ottemperanza alle finalità perseguite dall'intero sistema normativo sui RAEE;
- e) che le Parti hanno convenuto sull'opportunità di incontrarsi con cadenza periodica per confrontarsi sui principi guida dell'Accordo di Programma e sulle misure implementative adottate, confermando reciproca disponibilità ad adottare ogni misura necessaria al fine di adattarne i contenuti alle necessità che dovessero emergere nel tempo.

RILEVATO

- a) che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i. contenente la disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1 lettera mm) del D.Lgs. 152/06, la realizzazione dei Centri di Raccolta, per le attività di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, è approvata dai Comuni territorialmente competenti;
- b) che, ai sensi dell'art. 16 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 49/2014 i Distributori, i Centri di Assistenza Tecnica e gli Installatori possono conferire ai Centri di Raccolta appositamente attrezzati e istituiti ai sensi dell'art.



12 comma 1, lettera a) dello stesso decreto, i RAEE provenienti dai nuclei domestici compresi quelli di piccolissime dimensioni;

- c) che il DM 65/2010 individua le specifiche modalità semplificate di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte dei Distributori, degli Installatori e dei Centri di Assistenza per procedere alla raccolta e al trasporto dei RAEE presso i Centri di Raccolta.

CONCORDANO

1. PREMESSE

Le "premesse", i "considerata", i "rilevata" e gli allegati formano parte essenziale e integrante del presente Accordo di Programma.

2. DEFINIZIONI

I termini indicati nel presente Accordo di Programma con la lettera maiuscola hanno il significato di seguito rispettivamente attribuito:

- "Accordo di Programma": indica il presente accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 49/2014;
- "Bacino di Popolazione": indica l'insieme della popolazione di riferimento per ciascun Centro di Raccolta così definito:
 - Singolo Comune con solo un Centro di Raccolta: il Bacino di Popolazione coincide con il numero di abitanti del Comune;
 - Singolo Comune con più Centri di Raccolta: il Bacino di Popolazione (medio) servito è dato dal numero di abitanti del Comune diviso per il numero di Centri di Raccolta;
 - Centro di Raccolta ubicato in un Comune che serve gli abitanti di più Comuni (aggregazione); il Bacino di Popolazione coincide con il numero di abitanti dell'aggregazione;
 - Aggregazione di Comuni con più Centri di Raccolta: il Bacino di Popolazione (medio) di ciascun Centro di Raccolta dell'aggregazione è dato dal numero di abitanti dell'aggregazione diviso il numero di Centri di Raccolta in essa ubicati;
- "Centro di Coordinamento": ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Accordo di Programma;
- "Centro di Raccolta": ha il significato attribuito a tale termine dall'art. 4, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 49/2014; esso può altresì essere autorizzato ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 ;
- "Condizioni Generali di Ritiro": indica le condizioni di servizio di cui all'Allegato 1 del presente Accordo di Programma;



- “Convenzione Operativa”: indica la convenzione di cui all’Allegato 2 del presente Accordo di Programma;
- “Distributore”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 49/2014;
- “Distributore al dettaglio”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 49/2014;
- “Fascia”: indica la categoria cui appartiene ciascun Centro di Raccolta ai fini dell’attribuzione del Premio di Efficienza;
- “Installatori/ Centri di assistenza Tecnica”: indica i soggetti che, a titolo professionale, rispettivamente installano o sostituiscono in garanzia, ovvero installano, manutengono e riparano le AEE e che, ai fini di cui al presente Accordo di Programma, sono assimilati ai Distributori al dettaglio;
- “Normativa Ambientale”: significa qualsivoglia legge o normativa o disposizione di qualunque genere, incluse quelle derivanti da provvedimenti abilitativi individuali o licenze, applicabile di volta in volta in materia o comunque connessa (i) alla protezione dell’ambiente; (ii) alla gestione dei rifiuti; (iii) alla materia della salute e alla sicurezza sul lavoro;
- “Premio di Efficienza”: indica il premio di efficienza e il contributo per l’adeguamento delle infrastrutture messo a disposizione dai Sistemi Collettivi ai Sottoscrittori, secondo quanto indicato all’art. 15 comma 3 lett. d) e lett. e) del D.Lgs. 49/2014;
- “Produttore”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 49/2014;
- “Raccolta”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 183, comma 1, lettera o) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- “RAEE” o rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 49/2014;
- “RAEE di piccolissime dimensioni”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 49/2014;
- “RAEE domestici”: indica in sintesi i RAEE provenienti dai nuclei domestici di cui all’art. 4, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 49/2014;
- “Raggruppamenti”: indica i raggruppamenti di cui all’Allegato I al DM 185/07;
- “Recuperatori” sono i soggetti che svolgono le operazioni di recupero dei RAEE come definiti all’art. 4, comma 1, lettera gg) del D.Lgs. 49/2014;
- “Sistemi Individuali”: indica i Produttori di AEE che intendano gestire RAEE ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 49/2014;
- “Sistemi Collettivi”: indica i Sistemi Collettivi di Produttori istituiti per la gestione dei RAEE domestici ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 49/2014 facenti parte del Centro di Coordinamento;

- “Soggetti Beneficiari”: indica quei Sottoscrittori che hanno effettuato l’iscrizione del Centro di Raccolta e ai quali spetta il Premio di Efficienza secondo quanto previsto all’art. 8.3 del presente Accordo di Programma;
- “Sottoscrittori”: indica i Comuni, ovvero i gestori delegati dei Centri di Raccolta, qualunque sia la rispettiva forma giuridica e il loro rapporto con il Comune stesso, che abbiano perfezionato l’iscrizione al portale del Centro di Coordinamento.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1 Il Centro di Coordinamento coordina le attività dei Sistemi Collettivi, i quali assicurano il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i Centri di Raccolta. I Sistemi Collettivi istituiti dai Produttori e i Sistemi Individuali di Produttori si impegnano ad assicurare il trattamento adeguato dei RAEE ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 49/2014, garantendo elevati standard di trattamento e recupero così come ulteriormente codificati nell’accordo previsto ai sensi dell’art. 33, comma 5, lettera g) del D.Lgs. 49/2014 attraverso impianti autorizzati ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 49/2014.

3.2 ANCI può sensibilizzare la realizzazione da parte dei Comuni di adeguati sistemi di raccolta differenziata sulla base di quanto previsto all’art. 12 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 49/2014, nel rispetto dei Raggruppamenti. ANCI può sensibilizzare i Comuni sulla necessità che il trattamento avvenga ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 49/2014.

3.3 Le Parti convengono che l’operatività del sistema sarà disciplinata dal presente Accordo secondo le seguenti regole:

3.3.1 al fine di usufruire del servizio di ritiro dei RAEE coordinato dal Centro di Coordinamento, i Comuni ovvero le aziende che effettuano la raccolta, qualunque sia la rispettiva forma giuridica e il loro rapporto, (i “Sottoscrittori”) devono:

- assicurare che ciascun Centro di Raccolta sia e si mantenga conforme ai requisiti tecnico-organizzativi definiti dall’Allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., anche secondo quanto previsto all’art. 2 comma 8 del medesimo D.M. ovvero ai diversi requisiti previsti dalla Normativa Ambientale;
- iscrivere i Centri di Raccolta destinatari dei servizi di ritiro all’apposito portale internet messo a disposizione dal Centro di Coordinamento www.cdcaee.it, sottoscrivendo la Convenzione Operativa e le relative Condizioni Generali di Ritiro di cui agli Allegati 2 e 1 al presente Accordo di Programma, e impegnandosi a mantenere aggiornate le informazioni fornite a portale;
- conferire i RAEE raccolti in forma differenziata ai Sistemi Collettivi come da assegnazione del Centro di Coordinamento.

3.3.2 I Sistemi Collettivi, per tramite del Centro di Coordinamento, e i Sottoscrittori, che sottoscrivono la Convenzione Operativa e le Condizioni Generali di Ritiro, si impegnano a rispettare con diligenza le obbligazioni in esse contenute.

3.3.3 In ogni caso, nella gestione dei RAEE presso i Centri di Raccolta i Sistemi Collettivi e i Sottoscrittori dovranno attenersi alle Normative Ambientali di volta in volta applicabili, con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche a tutela di cittadini e operatori che abbiano eventualmente accesso al Centro di Raccolta.

3.3.4 Per quanto riguarda le attività di propria competenza, i Sistemi Collettivi inseriscono o adeguano, qualora necessario, nei contratti con i propri fornitori di logistica specifici obblighi di attenersi alla Normativa Ambientale e si impegnano inoltre a istituire un sistema di qualificazione degli operatori logistici che effettuano il ritiro dei RAEE presso i Centri di Raccolta, in base alle indicazioni che verranno fornite dal Comitato di cui all'art. 14.

3.3.5 Il Centro di Coordinamento RAEE comunica tutti i dati di raccolta alla Banca Dati ANCI.

4. ISCRIZIONE E REQUISITI DI BASE DEI CENTRI DI RACCOLTA

4.1 Registrazione On line

La registrazione on line al portale del Centro di Coordinamento (www.cdcreae.it) viene effettuata dal Sottoscrittore per ciascun Centro di Raccolta gestito che ottempera ai requisiti minimi di cui al successivo articolo 4.2; al momento della registrazione il Sottoscrittore deve indicare, tra l'altro, oltre ai requisiti minimi di cui al punto 4.2 e nel rispetto di quanto riportato all'Allegato 2, i seguenti elementi:

- a) l'anagrafica del Sottoscrittore comprensiva delle informazioni necessarie, anche in relazione ai soggetti persone fisiche che gestiranno operativamente il servizio;
- b) le caratteristiche del Centro di Raccolta, ivi incluso l'indirizzo completo.

Il Sottoscrittore deve inoltre caricare sulla propria area personale tutti i documenti di gestione previsti dalle Condizioni Generali di Ritiro che devono essere conosciuti dai suoi interlocutori.

4.2 Requisiti minimi

Al fine di poter essere registrati al portale del Centro di Coordinamento i Sottoscrittori devono garantire che i Centri di Raccolta:

- a) soddisfino i requisiti indicati dal D. M. 8 aprile 2008 e s.m.i. o nelle singole autorizzazioni e siano conformi alla Normativa Ambientale, ovvero soddisfino i requisiti specifici individuati dalla Normativa Ambientale applicabile caso per caso;
- b) assicurino, in particolare, che i RAEE ricevuti siano suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti e alla Normativa Ambientale e correttamente gestiti.

Il Sottoscrittore diverso dal Comune dovrà inoltre dimostrare la sua titolarità a svolgere l'attività di gestione del Centro di Raccolta, fornendo idonea documentazione.

5. RUOLO E OPERATIVITÀ DEI DIVERSI SOGGETTI

5.1 Gli obblighi di gestione a carico dei diversi soggetti della filiera dei RAEE sono disciplinati dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 152/06 e, più in generale, dalla Normativa Ambientale applicabile.

5.2 La disponibilità giuridica dei RAEE, nel momento del ritiro (inteso come prelievo dal Centro di Raccolta) si trasferisce, in forza degli obblighi di cui al D.Lgs. 49/2014, ai Sistemi Collettivi che, ottemperando agli obblighi dei Produttori sanciti dal medesimo decreto, agiscono quali intermediari senza detenzione di tali RAEE, anche ai fini della disciplina applicabile ai sensi del D.Lgs. 152/06. La detenzione e materiale disponibilità dei RAEE in questa fase di ritiro viene trasferita direttamente dal Centro di Raccolta agli operatori logistici incaricati dai Sistemi Collettivi, operatori che rispondono alle condizioni previste per i gestori ambientali dalla Normativa Ambientale.

5.3 Il formulario di identificazione dei rifiuti e i registri di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 saranno compilati contenendo espressa indicazione del Sottoscrittore quale detentore del rifiuto, del Sistema Collettivo quale intermediario senza detenzione del rifiuto, dell'operatore logistico quale trasportatore e dell'impianto di destinazione quale recuperatore/smaltitore. Tale inquadramento sarà – mutatis mutandis – applicabile a tutta la casistica prevista dal D.Lgs. 152/06 e dalla Normativa Ambientale in generale.

5.4 Il rapporto intercorrente tra i Sottoscrittori e i Sistemi Collettivi in relazione alle unità di carico posizionate all'interno dei Centri di Raccolta è costituito da un contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti cod. civ. secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali di Ritiro e nella Convenzione Operativa.

5.5 Il Sottoscrittore che non conferisce RAEE ai Sistemi Collettivi è comunque responsabile dell'avvio al trattamento adeguato degli stessi ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 49/2014 in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto.


5.6 Le caratteristiche generali e le modalità operative relative alla gestione dei RAEE presso i Centri di Raccolta, con particolare riferimento a:

- unità di carico posizionabili,
- spazi ed attrezzature,
- quantità minime raccolte e saturazione per la buona operatività dei servizi,
- livelli di servizio e tempi di intervento,
- procedure per la raccolta e la movimentazione,
- procedure amministrative,
- gestione anomalie,

sono definite nelle Condizioni Generali di Ritiro di cui all'Allegato 1 al presente Accordo di Programma, al quale espressamente si rimanda.

6. ATTIVITÀ E COMPITI DEI SISTEMI COLLETTIVI

I Sistemi Collettivi servono tutto il territorio nazionale e tutti i Centri di Raccolta iscritti, assicurando i livelli di servizio individuati nelle Condizioni Generali di Ritiro. I Centri di Raccolta e i rispettivi Punti di Prelievo (intesi



come singolo Raggruppamento all'interno del Centro di Raccolta) saranno assegnati ai Sistemi Collettivi esclusivamente dal Centro di Coordinamento, per essere serviti dai Sistemi Collettivi medesimi, su tutto il territorio nazionale.

7. RACCOLTA DEI RAEE

7.1 I Cittadini, i Distributori, gli Installatori ed i Centri di assistenza tecnica possono conferire gratuitamente presso i Centri di Raccolta i RAEE domestici, come definiti dall'art. 4 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 49/2014, in particolare i RAEE derivanti da AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.

7.2 Nell'ambito del presente Accordo di Programma ANCI e le Associazioni delle Aziende della raccolta si impegnano a promuovere presso i Sottoscrittori l'accesso da parte dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica ai propri Centri di Raccolta, così da consentire una corretta gestione anche dei flussi dei RAEE provenienti dai nuclei domestici raccolti dalla Distribuzione, dagli Installatori e dai Centri di assistenza tecnica.

7.3 I Sottoscrittori assicurano la disponibilità dei propri Centri di Raccolta al conferimento da parte dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica e si impegnano a ricevere tutti i RAEE provenienti da utenze domestiche indipendentemente dalla loro provenienza territoriale consegnati al Centro di Raccolta da qualsiasi Distributore / Installatore / Centro di assistenza tecnica, nel rispetto da parte di questi delle normative vigenti. A fronte del suddetto impegno il Centro di Raccolta, ove si qualifichi come Soggetto Beneficiario, avrà accesso a un Premio di Efficienza, secondo quanto indicato all'articolo 9.


8. PARAMETRI DI EFFICIENZA

8.1 Fermo restando quanto previsto agli articoli 3 e 5 del presente Accordo di Programma, le Parti hanno individuato di comune accordo l'opportunità di incentivare scelte organizzative e operative atte ad assicurare una elevata efficienza complessiva del sistema di gestione dei RAEE perseguendo le finalità di protezione ambientale sottese alla normativa di cui al D.Lgs. 49/2014 e D.Lgs. 152/06.

8.2 Al fine di riconoscere un percorso virtuoso da parte dei Sottoscrittori, i Produttori di AEE mediante i Sistemi Collettivi rendono disponibili le risorse economiche destinate a costituire i Premi di Efficienza finalizzati ad adeguare e migliorare le infrastrutture e attrezzature dei Centri di raccolta, nonché a favorire processi di gestione efficiente da parte dei diversi soggetti che dispongono di un Centro di Raccolta al fine di agevolare un incremento dei quantitativi di RAEE raccolti ed avviati all'adeguato trattamento.

8.3 I Premi di Efficienza sono legati alle potenzialità concrete di ottimizzazione conseguibili attraverso una gestione che si prefigge la migliore qualità dei RAEE.

I Premi di Efficienza saranno riconosciuti da parte dei Sistemi Collettivi al Soggetto Beneficiario, inteso come il Sottoscrittore che abbia effettuato l'iscrizione di un Centro di Raccolta che ha diritto al Premio di Efficienza.



I Prerequisiti per il riconoscimento ai Sottoscrittori del Premio di Efficienza da parte dei Sistemi Collettivi sono i seguenti:

- l'incondizionata apertura di almeno un Centro di Raccolta nel Comune ai Distributori / Centri di assistenza tecnica / Installatori presenti sul proprio territorio;
- che il peso netto di RAEE ritirati per singolo viaggio presso il Centro di Raccolta sia almeno pari alla soglia di "buona operatività" in peso definita al punto 3.8 dell'Allegato 1 al presente Accordo di Programma, salvo il caso dei giri programmati di cui alle Condizioni Generali di Ritiro. Il Sistema Collettivo riconoscerà il Premio di Efficienza per i ritiri che non raggiungono la soglia di buona operatività nel caso in cui, per motivi logistici, non vengano ritirate tutte le unità di carico indicate nella richiesta di ritiro;
- è inoltre previsto un riconoscimento economico per le missioni che presentano un peso netto inferiore alla soglia di buona operatività, ma comunque superiore ai pesi minimi di saturazione definiti al punto 3.9 dell'Allegato 1. L'attribuzione e il riconoscimento di tale contributo segue i medesimi prerequisiti e meccanismi utilizzati per i Premi di Efficienza;
- è previsto che le quantità incrementalmente raccolte da parte di un Sottoscrittore siano differenzialmente premiate secondo lo schema riportato ai seguenti paragrafi 9.4 e 9.5.

9. PREMI DI EFFICIENZA

9.1 I Sistemi Collettivi riconosceranno ai Soggetti Beneficiari, in funzione dei prerequisiti di cui al punto 8.3, a seconda del Raggruppamento interessato, i seguenti Premi di Efficienza per singolo carico ritirato.

Raggruppamento	Tipologia	Importo in Euro / tonnellata
R1, R2, R3, R4, R5	Indisponibilità a ricevere la distribuzione o assenza di un valido calendario per i ritiri	0
R1, R3	Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri. Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività	50
R2, R4	Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività	105

R5	Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività	250
R1, R2, R3, R4, R5	Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri Ritiro che non raggiunge la soglia di buona operatività ma è superiore alla soglia minima di saturazione, definiti premi sotto soglia	20

Nessun Premio di Efficienza sarà riconosciuto ai Sottoscrittori che non indicheranno nel portale web del Centro di Coordinamento RAEE alcun valido calendario di apertura per i ritiri che conti almeno 6 ore settimanali di apertura nella fascia oraria 6.00 -19.00 dal lunedì al venerdì per almeno due ore consecutive di apertura.

L'assegnazione della Fascia di premialità avverrà a seguito dell'aggiornamento mensile delle caratteristiche sopra indicate (presenza del calendario e disponibilità a ricevere la distribuzione) a decorrere dal mese seguente alla variazione anagrafica da parte dei Sottoscrittori al portale del Centro di Coordinamento. L'importo unitario del Premio di Efficienza è calcolato sulle quantità ritirate nel singolo viaggio, come determinate sulla base del peso riscontrato a destino.

9.2 I Soggetti Beneficiari che abbiano diritto all'erogazione di un Premio di Efficienza provvederanno a emettere i documenti contabili previsti dalla normativa applicabile a ciascun Soggetto Beneficiario per l'incasso sulla base di un rapporto (Estratto Conto, calcolato cumulativamente per tutti i Centri di Raccolta gestiti dal Sottoscrittore) reso disponibile dal Centro di Coordinamento, nell'area riservata ai Sottoscrittori del portale www.cdcrree.it. Il documento dovrà essere emesso in coerenza con la normativa fiscale vigente e, in particolare, dovrà tenere conto della natura fiscale degli elementi presenti nell'Estratto Conto. Per tale ragione sarà necessario conoscere l'aliquota IVA applicabile ai Premi di Efficienza. La mancata indicazione di tale valore da parte del Sottoscrittore nella propria anagrafica inserita e gestita nel portale del Centro di Coordinamento RAEE impedirà la generazione dell'Estratto Conto e determinerà la perdita del diritto a ricevere i Premi di Efficienza. A seguito dell'inserimento dell'aliquota IVA da parte del Sottoscrittore il Centro di Coordinamento renderà disponibile l'Estratto Conto che conterrà tutte e sole le missioni eseguite dopo l'inserimento anagrafico dell'aliquota IVA alla data di pubblicazione del primo Estratto Conto successivo.

9.3 L'invio dei documenti contabili per l'incasso avrà un termine di esigibilità pari a 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell'Estratto Conto sul sito del Centro di Coordinamento RAEE; la pubblicazione avrà cadenza trimestrale, gli Estratti Conto comprenderanno tutti i Premi di Efficienza raggiunti nel trimestre e i pagamenti verranno effettuati a 30 giorni data documento fine mese.

9.4 In ciascun anno del triennio 2015-2017, saranno erogati "Premi Incrementali" (che comprendono i Premi di Efficienza) per le tonnellate di ciascun Raggruppamento che un Sottoscrittore raccoglie e consegna ai

Sistemi Collettivi che superano la base fissa pari alle tonnellate medie degli anni 2013 e 2014 raccolte e consegnate ai Sistemi Collettivi.

9.5 I Premi Incrementali saranno assegnati alle sole quantità derivanti da ritiri sopra la soglia di buona operatività o alle quantità derivanti da missioni eseguite a giro e comunque ai sensi di quanto definito ai precedenti paragrafi 9.1 ,9.2 e 9.3.

Raggruppamento	Importo in Euro / tonnellata incrementale
R1, R3	55
R2, R4	115
R5	300

9.6 In caso di variazioni significative del contesto di mercato, il Comitato Guida potrà riesaminare i Premi di Efficienza e il loro adeguamento, così come i Premi Incrementali.


10. CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA RAEE

10.1 FONDO INFRASTRUTTURAZIONE CENTRI DI RACCOLTA

È costituito, dai Produttori di AEE per tramite dei Sistemi Collettivi, un apposito Fondo finalizzato alla infrastrutturazione, allo sviluppo e all'adeguamento dei Centri di Raccolta come previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 49/2014. Il 50% del fondo deve essere destinato alla realizzazione di nuovi Centri di Raccolta; per il restante 50% il fondo finanzia l'ammodernamento dei Centri di Raccolta esistenti, al fine di migliorare le condizioni delle aree di deposito ed attuare gli accorgimenti per evitare sottrazioni e cannibalizzazioni. In quest'ultimo importo potranno essere ricompresi anche progetti relativi alla preparazione per il riutilizzo dei RAEE. Tale Fondo, per il triennio 2015-2017, è costituito annualmente presso il Centro di Coordinamento RAEE dai Sistemi Collettivi, con una contribuzione pari a 13 € per ogni tonnellata di RAEE ritirata dai Centri di Raccolta iscritti e premiabile ai sensi dell'art. 9 del presente Accordo di Programma. Non concorrono a costituire questo fondo i quantitativi per richiesta di ritiro che non raggiungono la soglia di buona operatività. Il Fondo è costituito per il triennio 2015-2017 con un contributo annuo minimo garantito di 1,3 milioni euro annui.

Detto fondo non potrà in alcun modo eccedere la somma totale complessiva di 2,5 milioni di € annui.

Il Fondo sarà erogato annualmente mediante la pubblicazione di specifici bandi, secondo criteri che saranno stabiliti dal Comitato Guida di cui all'articolo 14.



10.2 FONDO COMUNICAZIONE SUI RAEE E SERVIZI AI COMUNI

I Produttori di AEE si impegnano e si obbligano a trasferire annualmente per il triennio 2015-2017 al Centro di Coordinamento RAEE per tramite dei Sistemi Collettivi le seguenti somme destinate a finanziare attività di Comunicazione e Servizi ai Comuni:

1. una somma pari a 500.000,00 € denominata Comunicazione
2. una somma pari a 250.000,00 € denominata Servizi ai Comuni.

Le attività progettuali di cui al punto 1 per l'anno 2015 e per il punto 2 per gli anni 2015/16/17 sono già state definite e approvate dal Comitato Guida di cui all'accordo di programma previgente e verranno affidate ad ANCI. In considerazione delle finalità del presente accordo di programma, come menzionato nelle premesse e nei considerata, ANCI, anche al fine di un tempestivo avvio delle attività progettuali stesse e nell'interesse proprio e dei propri associati, riconosce particolare rilievo alla realizzazione dei progetti menzionati, impegnandosi alla loro attuazione anche attraverso la proprie strutture operative o convenzionate attesa la particolare specificità tecnica dei progetti medesimi. Le parti per quanto di rispettiva competenza con la sottoscrizione del presente accordo espressamente ne danno atto.

10.3 FONDO MONITORAGGIO DEL SISTEMA

È finanziato per tramite dei Sistemi Collettivi un fondo nella disponibilità del Centro di Coordinamento RAEE destinato a finanziare attività di monitoraggio del sistema (ad esempio attività di trattamento, rendicontazione dei Centri di Raccolta e export dei RAEE). Il fondo è costituito annualmente nel seguente modo:

- I. una somma pari a 500.000,00 € denominata Fondo Monitoraggio nella disponibilità dal Centro di Coordinamento RAEE e gestita secondo quanto proposto e deliberato dal Comitato Guida di cui all'articolo 14.


La dotazione del fondo potrà essere rivista dal Comitato di cui all'art. 14 al momento dell'entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 41 comma 5 del D.Lgs. 49/2014.

10.4 FONDO AVVIAMENTO SISTEMA

È finanziato per tramite dei Sistemi Collettivi un fondo nella disponibilità del Centro di Coordinamento RAEE per realizzare seminari di formazione nell'anno 2015 (in numero minimo di 15) su tutto il territorio per divulgare i contenuti del presente Accordo di Programma, secondo le seguenti modalità:

- I. una somma pari a 100.000,00 € denominata Seminari divulgativi gestita dal Centro di Coordinamento RAEE secondo quanto proposto e deliberato dal Comitato Guida;
- II. una somma ulteriore fino ad un importo massimo di 100.000,00 € per la realizzazione nel 2015 di altri seminari a partire dal sedicesimo (con un importo per seminario realizzato che tiene conto del costo unitario dei primi 15).

I suddetti seminari, come deliberati dal Comitato Guida previgente, saranno organizzati in accordo con le ANCI Regionali e verranno affidate ad ANCI. In considerazione delle finalità del presente accordo di programma, come menzionato nelle premesse e nei considerata, ANCI, anche al fine di un tempestivo



avvio delle attività progettuali stesse e nell'interesse dei propri associati, riconosce particolare rilievo alla realizzazione dei progetti menzionati, impegnandosi alla loro attuazione anche attraverso la proprie strutture operative o convenzionate attesa la particolare specificità tecnica dei progetti medesimi. Le parti per quanto di rispettiva competenza con la sottoscrizione del presente accordo espressamente ne danno atto.

11. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

Le Condizioni Generali di Ritiro di cui all'Allegato 1 del presente Accordo di Programma definiscono i livelli di servizio tra i Sistemi Collettivi e i Centri di Raccolta, stabilendo anche le relative penali o sanzioni, la cui disciplina applicativa è contenuta nella Convenzione Operativa.

12. SISTEMI INDIVIDUALI E RAPPORTI CON I CENTRI DI RACCOLTA

I Sistemi Individuali di ritiro e avvio al trattamento dei RAEE al fine di operare in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014 devono stipulare una apposita convenzione onerosa con ciascuno dei Sottoscrittori iscritti al Centro di Coordinamento RAEE, siano essi gestiti dai Comuni ovvero da altri soggetti. Tale convenzione deve disciplinare e prevedere il rimborso almeno dei costi sostenuti dai gestori dei Centri di Raccolta per esaminare e valutare e, in caso di valutazione positiva, collocare in contenitori all'uopo forniti dal Sistema Individuale, ogni singolo RAEE di loro competenza entrante al Centro di Raccolta, sia esso conferito direttamente da un cittadino, da distributori, installatori o centri di assistenza tecnica oppure raccolto direttamente dalla società di gestione rifiuti o da un altro soggetto incaricato della raccolta secondo la normativa applicabile.

Tale convenzione dovrà essere stipulata, via via, con tutti i Centri di Raccolta che andranno ad essere realizzati anche in quei Comuni che – alla data di sottoscrizione del presente Accordo - non hanno un Centro di Raccolta iscritto al Centro di Coordinamento RAEE o non siano serviti da un Centro di Raccolta iscritto al Centro di Coordinamento RAEE.

13. VIGENZA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Il presente Accordo di Programma resterà in vigore per il periodo di 3 (tre) anni a decorrere dal 1 gennaio 2015.

In particolare, i Premi unitari sopra descritti sono da ritenersi validi sino al 31 dicembre 2017 e potranno essere successivamente confermati o modificati a seconda dell'analisi di impatto relativa ai quantitativi di RAEE raccolti per raggruppamento e alla verifica sull'effettivo conferimento ai Sistemi Collettivi.

Ogni qualvolta si verifichi una modifica alla Normativa Ambientale ovvero un altro evento straordinario ovvero ancora ove vi sia la richiesta della maggioranza dei suoi membri, il Comitato Guida di cui al successivo articolo 14 si riunirà per valutare i risultati derivanti dalla attuazione dell'Accordo di Programma e, se del caso, formalizzare le relative proposte di modifica.

Con riferimento al singolo Sottoscrittore, il presente Accordo di Programma sarà efficace dal momento della registrazione "on line" da parte di questo del/i Centro/i di Raccolta nel portale gestito dal Centro di Coordinamento. La registrazione "on line" consente di accedere all'acquisizione via internet della documentazione tecnica e contrattuale, che dovrà essere sottoscritta per accettazione e direttamente gestita online.


Le Parti esplicitamente concordano e sottoscrivono che l'efficacia del presente Accordo di Programma e di tutti gli atti ad esso collegati decorre dal giorno della registrazione "on line" di ciascun Sottoscrittore, ad eccezione di quanto previsto nelle premesse per le convenzioni già in essere alla firma del presente Accordo e dall'art. 3 della Convenzione Operativa ("Presupposti per l'attivazione del servizio"). Dalla data di decorrenza del presente Accordo e fino alla sottoscrizione delle nuove convenzioni nei termini previsti in premessa, si applicano le condizioni economiche del presente Accordo.

14. GESTIONE DELL'ACCORDO: COMITATO GUIDA E TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO

14.1 Al fine di garantire l'attuazione coordinata e coerente del presente Accordo di Programma e di monitorare l'andamento della gestione del sistema a regime, anche al fine di suggerire possibili aggiustamenti e miglioramenti o modifiche nel rispetto delle finalità di cui al D.Lgs. 49/2014, le Parti concordano di istituire un Comitato paritetico (il "Comitato Guida") di coordinamento e monitoraggio, costituito da un numero di esperti pari a 8 così composto: 2 componenti nominati da ANCI, 2 componenti nominati dalle Associazioni delle aziende di raccolta rifiuti, 2 componenti nominati dai Produttori e 2 componenti nominati dal Centro di Coordinamento. Ciascuna delle Parti potrà esprimere un voto.

In particolare il Comitato Guida provvederà a monitorare l'andamento dell'operatività dell'Accordo di Programma con riferimento a :

- a) stato dell'arte delle iscrizioni perfezionate, della tipologia dei Centri di Raccolta, delle quantità raccolte annualmente, dei Soggetti Beneficiari, anche al fine di studiare in prospettiva – dal punto di vista dell'impatto logistico ed ambientale – una ottimizzazione dell'efficienza;
- b) dati qualitativi e quantitativi sui conferimenti dei RAEE;
- c) monitoraggio di quanto previsto dal protocollo d'Intesa per la regolazione dei rapporti fra i Distributori ed i Gestori dei Centri di Raccolta dei RAEE domestici;
- d) dirimere, in via stragiudiziale e precontenziosa, l'eventuale contenzioso nell'attuazione delle diverse fasi dell'Accordo di Programma, nonché in caso di contestazione di una delle Parti procedere alla interpretazione del presente Accordo, ivi compresi gli allegati, e delle Anomalie di gestione rilevate per mezzo del Modulo Segnalazione Anomalie, nonché dirimere questioni interpretative relative all'applicazione dell'Accordo stesso;
- e) effettuare il monitoraggio e l'analisi dello stato e delle modalità di attuazione dell'Accordo di Programma sul territorio nazionale;
- f) effettuare il monitoraggio delle anomalie rispetto ai livelli di servizio concordati; saranno presentati al Comitato Guida i casi di ripetute anomalie da parte di Sottoscrittori o Sistemi Collettivi, al fine di



procedere con interventi mirati che possono prevedere annullamento dei Premi di Efficienza o ulteriori azioni che mirino a garantire l'efficienza e la correttezza nell'operatività. In particolare saranno monitorati e segnalati i casi di gestione dei RAEE non conformi alle regole del presente Accordo o i casi di Sottoscrittori che scendano nei conferimenti in maniera significativa rispetto ai periodi antecedenti;

- g) studiare interventi presso Comuni e Aziende della raccolta ove i RAEE siano gestiti in maniera non coerente con i contenuti del D.Lgs. 49/2014 e in particolare ove le quantità gestite risultino non tracciate ovvero siano avviate a trattamenti non coerenti con la normativa vigente;
- h) elaborare proposte per gli eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti a agevolare l'attuazione dell'Accordo di Programma stesso;
- i) agire quale supporto agli enti locali e alle loro forme associative, nonché di tutte le altre tipologie di Sottoscrittori nelle materie oggetto del presente Accordo di Programma;
- j) esaminare e deliberare anche ai fini del riconoscimento del Premio di Efficienza, situazioni particolari derivanti da modelli di servizio diversi da quelli considerati nell'ambito del presente Accordo di Programma;
- k) destinare i fondi di cui all'articolo 10 dell'Accordo di Programma, predisporre piani di attività che rispondano alle finalità degli investimenti, strutturarne i budget relativi, monitorare gli stati di avanzamento dei progetti già deliberati, assicurare la gestione del conto economico afferente a ciascun fondo, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 10 e seguenti dell'Accordo di Programma;
- l) elaborare specifici progetti in materia di RAEE e deliberare in merito;

14.2 Il Comitato Guida è presieduto alternativamente da un rappresentante ANCI, da un rappresentante del Centro di Coordinamento, da un rappresentante dei Produttori di AEE e da un rappresentante delle Imprese della Raccolta e si riunirà almeno una volta ogni quattro mesi, o più frequentemente su richiesta di una delle Parti. La carica del Presidente dura 9 mesi.

14.3 Il Comitato Guida ha sede presso l'organizzazione che esprime il Presidente. Per i membri del Comitato non sono previsti né gettoni di presenza né rimborsi delle spese di trasferta che sono a carico delle Parti. La segreteria del Comitato Guida è assicurata dalla Parte che esprime il Presidente.

14.4 È istituito un Tavolo Tecnico di Monitoraggio sul sistema di gestione dei RAEE, che vedrà rappresentati: ANCI ed i Soggetti Gestori dei Centri di Raccolta da una parte e il Centro di Coordinamento RAEE ed i Produttori dall'altra in maniera paritetica con 6 rappresentanti.

Tale Tavolo di Monitoraggio avrà l'obiettivo di:

- a) monitorare e verificare lo stato di avanzamento del sistema di gestione dei RAEE, con particolare riferimento alle condizioni tecnico/operative ad esso legate e previste nelle presenti Condizioni di Ritiro, alla sostenibilità organizzativa e ambientale del sistema medesimo nonché al tema relativo all'integrità dei RAEE;
- b) valutare eventuali scostamenti, problematiche, criticità e anomalie rispetto alle condizioni tecnico/operative/organizzative suddette, analizzandone le cause/motivazioni;

- c) presentare proposte migliorative al presente documento e alle condizioni tecnico/operative/organizzative ad esso collegate o soluzioni alle eventuali problematiche e criticità ;
- d) costituire un adeguato strumento di supporto tecnico per il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia ed economicità del sistema di gestione dei RAEE, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale.
- e) Il Tavolo Tecnico si riunirà periodicamente, con l'obiettivo di verificare lo stato di avanzamento del sistema mediante la rendicontazione dei dati legati alla gestione dei RAEE, la segnalazione di eventuali anomalie e criticità, la presentazione di proposte e argomentazioni che possano portare al raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Al Tavolo Tecnico saranno invitati a partecipare, in qualità di osservatori, i rappresentanti delle Associazioni nazionali degli impianti di trattamento dei RAEE.


15. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che non dovesse essere risolta in via bonaria per tramite del Comitato Guida sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

ALLEGATI

- ALLEGATO 1 - CONDIZIONI GENERALI DI RITIRO
- ALLEGATO 2 - CONVENZIONE OPERATIVA IN FORMA DI CONTRATTO PER ADESIONE REGOLANTE I SERVIZI DI GESTIONE DEI RAEE AI SENSI DEL D. Lgs. 49/2014

Milano, 9 febbraio 2015


ANCI

ASSOCIAZIONI DELLE AZIENDE
DI RACCOLTA RIFIUTI



PRODUTTORI AEE



CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE



**CONDIZIONI GENERALI DI RITIRO
DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – RAEE
PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA**

1. Oggetto e ambito applicativo

1.1 Le presenti prescrizioni (“Condizioni di Ritiro”) costituiscono condizioni uniformi applicabili a tutti i Centri di Raccolta e descrivono le condizioni operative di dettaglio delle specifiche previsioni di cui all’Accordo, nonché rappresentano lo specifico allegato tecnico alla Convenzione Operativa in essere tra ciascun Sottoscrittore e il Centro di Coordinamento RAEE che agisce in nome e per conto dei Sistemi Collettivi.

Resta peraltro inteso che, ai fini di cui all’interpretazione delle presenti Condizioni di Ritiro, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno il significato agli stessi rispettivamente attribuito nel contesto, ovvero dall’Accordo ovvero dalla Convenzione Operativa.

1.2 L’eventuale modifica delle presenti Condizioni di Ritiro sarà effettuata dal Comitato Guida, e si prevede possa avvenire in funzione di eventuali variazioni alla disciplina della materia in oggetto per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamenti, sia per l’utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell’esecuzione dei servizi legati ai RAEE, ovvero per la sopravvenuta inidoneità di alcuna delle previsioni.

2. Requisiti del Centro di Raccolta

Oltre a quanto previsto nell’Accordo, ai fini del ritiro da parte dei Sistemi Collettivi, il Centro di Raccolta deve essere iscritto al portale del Centro di Coordinamento, e garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai seguenti Raggruppamenti di cui al Decreto Ministeriale n.185 del 25 settembre 2007.

Il Centro di Raccolta può gestire anche un solo Raggruppamento, mantenendo però tale suddivisione.

Raggruppamenti	Descrizione
Raggruppamento 1	Freddo e clima
Raggruppamento 2	Altri grandi bianchi
Raggruppamento 3	TV e monitor
Raggruppamento 4	IT e Consumer Electronics, Apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED, Pannelli fotovoltaici e altro
Raggruppamento 5	Sorgenti luminose

Al fine di agevolare la suddivisione dei RAEE operata dai Centri di Raccolta, sarà definito, comunicato e mantenuto aggiornato a cura del Centro di Coordinamento un documento che contiene un elenco non esaustivo con l’indicazione di appartenenza ad un Raggruppamento di RAEE per le principali tipologie di RAEE che saranno conferiti all’interno del Centro di Raccolta.

3. Unità di Carico

Le "Unità di Carico" sono i contenitori forniti a titolo gratuito dai Sistemi Collettivi, tramite i propri operatori di logistica (a titolo esemplificativo scarrabili, ceste, pallet, contenitori per lampade) secondo le modalità previste dal contratto di comodato d'uso e utilizzati dai Centri di Raccolta per il deposito dei RAEE.

3.1 I Sottoscrittori in relazione alle Unità di Carico si impegnano espressamente:

- a. a effettuare prima dell'attivazione del servizio una compiuta valutazione dei rischi potenzialmente derivanti dalle attività svolte all'interno dei Centri di Raccolta, adottando per lo scambio dei documenti il sistema di Gestione Documentale del portale del Centro di Coordinamento RAEE; i Sottoscrittori che non avranno realizzato e inserito a portale la documentazione non avranno accesso alla possibilità di effettuare richieste di ritiro.
- b. ad adottare tutte le misure precauzionali idonee a rendere edotti utenti e operatori dei rischi derivanti dalla presenza delle Unità di Carico, dalla loro movimentazione, dalla presenza dei RAEE e delle sostanze e dai materiali nei medesimi contenuti, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - idonea segnaletica;
- c. a mettere in atto qualunque misura idonea a salvaguardare l'incolumità dei propri operatori, nonché degli utenti dei Centri di Raccolta.

I Sistemi Collettivi si impegnano espressamente a favorire che gli Operatori Logistici forniscano ai Sottoscrittori tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una compiuta valutazione dei rischi, adottando per lo scambio di informazioni il sistema di Gestione Documentale del portale del Centro di Coordinamento RAEE.

3.2 Le Unità di Carico utilizzabili per i raggruppamenti sono le seguenti:

Raggruppamento	Unità di Carico
R1/R2	Scarrabile // pallet (v. par. 3.6)
R3	Ceste (v. par. 3.3)
R4	Scarrabile / ceste
R5	Contenitori lampade (piccolo/grande)

I Sistemi Collettivi faranno pervenire gratuitamente per mezzo delle aziende da essi incaricate ai Centri di Raccolta le Unità di Carico per il contenimento dei RAEE, unitamente a una scheda descrittiva, ai sensi della Circolare n. 6649 del 18 novembre 2005 del Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero altro documento equipollente rispondente alle norme europee sui contenitori di trasporto delle merci, nella quale siano riportate le caratteristiche descrittive dell'Unità di Carico, salvo che le informazioni siano già riportate sull'Unità di Carico stessa; tale documentazione verrà fatta pervenire prima della consegna e del posizionamento delle unità di carico.

I Sistemi Collettivi si impegnano a far sì che su ciascuna Unità di Carico sia indicata la tara e il volume, al fine di migliorare la verifica dei pesi. Si impegnano inoltre ad assicurare i requisiti minimi delle Unità di Carico fornite, indicati nello specifico documento predisposto dal Tavolo Tecnico di

Monitoraggio (“Definizione delle caratteristiche minime delle Unità di Carico”). Le Unità di Carico dovranno risultare adeguate allo standard definito e in buono stato di conservazione.

3.3 In relazione ai RAEE che rientrano nel Raggruppamento R3, al fine di preservarne l'integrità e di garantire le necessarie condizioni di sicurezza e tutela ambientale, il loro deposito presso il CdR non potrà avvenire in modo sfuso mediante Unità di Carico di tipo scarrabili, salvo l'utilizzo di ulteriori unità di carico (es. ceste, pallet filmati, ecc.) da posizionarsi all'interno dello scarrabile. La movimentazione delle ceste, in tal caso, sarà onere del Centro di Raccolta che dovrà quindi dotarsi autonomamente degli idonei ausili alla movimentazione.

3.4 I Sistemi Collettivi e i Sottoscrittori concorderanno congiuntamente, sulla base di dati indicativi, quali – a titolo esemplificativo - gli spazi disponibili all'interno dei Centri di Raccolta e i quantitativi annui raccolti, quali siano le Unità di Carico che garantiscano l'ottimizzazione della gestione dei RAEE.

Qualora non sia possibile concordare ciò, i Sistemi Collettivi determineranno autonomamente, quali siano le Unità di Carico che garantiscano tale ottimizzazione, in riferimento ai dati storici di raccolta o, per i nuovi CdR, sulla base del bacino d'utenza o altre informazioni eventualmente disponibili.

Successivamente nel caso in cui, nel corso del servizio, i Sistemi Collettivi accertino che le Unità di Carico così determinate non garantiscano l'ottimizzazione, i Sistemi Collettivi medesimi, informando anticipatamente i Sottoscrittori, avranno la facoltà di sostituire tali Unità di Carico con altre idonee a garantire l'ottimizzazione dello stoccaggio dei RAEE presso i Centri di Raccolta, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni autorizzative che vincolino ogni sostituzione delle unità di carico non conformi a dette prescrizioni.

Nel caso in cui sia fornito un cassone per ovviare alla mancanza di copertura all'interno del CdR, è fatta salva la possibilità del Sistema Collettivo di procedere allo svuotamento dell'Unità di Carico anziché alla sua sostituzione, qualora le condizioni lo permettano e nel rispetto dei requisiti di sicurezza dell'operatore che si occupa dello svuotamento.

3.5 Nel caso di “rotazioni” insufficienti, ovvero di un numero molto basso di ritiri all'anno presso un Centro di Raccolta, i Sistemi Collettivi avranno al facoltà di sostituire, comunicandolo preventivamente al Sottoscrittore, l'Unità di Carico fornita con altra maggiormente adatta alle esigenze quantitative di tale Centro di Raccolta, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni autorizzative che vincolino ogni sostituzione delle unità di carico non conformi a dette prescrizioni.

3.6 Lo stoccaggio dei raggruppamenti R1 e R2 deve essere effettuato nel rispetto della Normativa Vigente, eventualmente anche collocando rifiuti a terra e non posizionati in contenitori.

3.7 La fornitura di cassoni scarrabili coperti sarà garantita dai Sistemi Collettivi nella misura in cui esse siano espressamente richieste da prescrizioni autorizzative dei Centri di Raccolta ovvero siano richieste in modo esplicito dalle normative applicabili in materia, anche di natura regolamentare, ovvero che siano sanciti da provvedimenti formali di Enti preposti alla disciplina in materia.

Sarà cura dei Sottoscrittori segnalare al CdC RAEE e ai Sistemi Collettivi da cui siano serviti tali specificità e peculiarità, producendo la relativa documentazione, all'atto dell'iscrizione o comunque appena la medesima risulti in vigore e disponibile.

3.8 Saturazione Unità di Carico – valori in peso di buona pratica nei ritiri



I Sistemi Collettivi eseguiranno comunque il servizio di ritiro e il successivo trasporto dei RAEE dai Centri di Raccolta, indipendentemente dal raggiungimento delle soglie di buona operatività di seguito indicate .

Raggruppamento	Soglia di buona operatività
R1	1.800 kg a presa
R2	3.000 kg a presa
R3	2.000 kg a presa
R4	1.800 Kg a presa
R5 contenitore grande	140 kg a presa
R5 contenitore piccolo	70 kg a presa

I dati che precedono, ad eccezione di quanto specificato per R5, sono totalmente indipendenti dalla tipologia di Unità di Carico utilizzata.

Per evitare ogni dubbio interpretativo si precisa che il peso da ritenere valido è il peso verificato a destino.

Sarà obbligo del Sistema Collettivo fornire un numero di Unità di Carico idoneo a raggiungere i pesi di buona pratica, qualora il Centro di Raccolta abbia diritto al Premio di efficienza, possieda gli spazi adeguati e possa raggiungere tali quantitativi nell'arco temporale di 3 mesi. In particolare, si precisa che il volume fornito in termini di Unità di Carico, per R1 e R2 sarà di 30 m³, per R3 sarà 18 m³ e per R4 sarà 10 m³:

Tali dati saranno eventualmente rivisitati e aggiornati, in accordo con i Sottoscrittori, sulla base dei risultati di raccolta consuntivati dal Centro di Coordinamento anche mediante le procedure indicate dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio.

3.9 Saturazione Unità di Carico – soglia minima di saturazione

I Sistemi Collettivi eseguiranno comunque il servizio di ritiro e il successivo trasporto dei RAEE dai Centri di Raccolta indipendentemente dal raggiungimento dei pesi minimi di saturazione indicati qui sotto.

Raggruppamento	Peso min. kg
R1	400 kg a presa a terra / 800 kg scarrabile
R2	400 kg a presa a terra / 800 kg scarrabile
R3	300 kg a presa
R4	300 kg a presa
R5 cont. grande	50 kg a presa
R5 cont. piccolo	25 kg a presa

Il mancato raggiungimento di tali soglie comporterà però una segnalazione di anomalia a carico del Sottoscrittore specifica per ogni raggruppamento e indicata al paragrafo 5.2 che segue.

Resta salva la possibilità di derogare da tali valori a fronte di limiti autorizzativi e Unità di Carico fornite inadeguate a contenere dette quantità minime.

Secondo quanto previsto dal DM 8 aprile 2008 e s.m.i. relativamente al deposito temporaneo e da eventuali prescrizioni autorizzative del CdR, sarà comunque necessario procedere a un ritiro trimestrale o comunque con frequenza definita da tali prescrizioni regolamentari o autorizzative, indipendentemente dal quantitativo di RAEE raccolti senza segnalazione di anomalia.

Ferme restando le condizioni di accessibilità dei Premi di Efficienza da parte dei CdR, nei casi di intervento in modalità a giro il Premio di Efficienza è comunque riconosciuto, indipendentemente dal quantitativo ritirato.

4. Livelli di servizio

Di seguito sono indicati i livelli di servizio concordati tra i Sistemi Collettivi e i Sottoscrittori volti a garantire la continuità del servizio ai fini del corretto perseguimento delle finalità del sistema.

4.1 Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione Operativa, il Sistema Collettivo che non si attenga ai livelli di servizio di cui alle presenti Condizioni di Ritiro in quanto non effettui in toto o in parte i servizi stabiliti può essere assoggettato, previa contestazione scritta da effettuarsi online per mezzo del MSA, alle penali qui nel seguito descritte.

Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione Operativa, il Sottoscrittore che non si attenga agli obblighi di cui alle presenti Condizioni di Ritiro in quanto non consenta la corretta effettuazione dei servizi stabiliti, ovvero violi le prescrizioni indicate al fine della corretta gestione dei RAEE, può essere assoggettato, previa contestazione scritta da effettuarsi online, alle sanzioni qui nel seguito descritte.

4.2 Ai fini dell'applicazione dei livelli di servizio, le Parti hanno concordato sulle seguenti definizioni:

a. TMI ovvero Tempo Massimo di Ritiro indica il tempo massimo che – ai fini del rispetto delle condizioni di servizio – intercorre tra il momento in cui una Richiesta di Ritiro diventa evadibile, secondo quanto previsto al punto che segue, e il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi;

b. Richiesta di Ritiro (RdR): indica la richiesta del Sottoscrittore esclusivamente via web, o via telefono al sistema gestito dal Centro di Coordinamento della quale saranno registrati i seguenti dati: (i) data; (ii) orario; (iii) numero di identificazione del Centro di Raccolta; (iv) raggruppamento per cui si richiede il prelievo; (v) tipo di Unità di Carico per cui si chiede il prelievo; (vi) numero delle Unità di Carico per cui si richiede il prelievo. Si raccomanda di effettuare Richieste di Ritiro relative a un numero di Unità di Carico pari a quelle fornite dal Sistema Collettivo. La ripetitività di richieste per un numero di Unità di Carico inferiori rispetto a quelle consegnate, darà facoltà ai Sistemi Collettivi di ridurre proporzionalmente il numero di Unità di Carico posizionate.

c. Si stabilisce che la Richiesta di Ritiro divenga evadibile come segue:

- le Richieste di Ritiro che pervengono entro le ore 12 del giorno x si intendono evadibili dal giorno x+1;
- le Richieste di Ritiro che pervengono oltre le ore 12 del giorno x si intendono evadibili dal giorno x+2.

d. “Giorno Lavorativo”: indica ogni giorno dal lunedì al venerdì che non sia festivo (nella località dove è ubicato il Centro di Raccolta).

Resta peraltro inteso che ove il TMI scada in un giorno non lavorativo il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo e di apertura utile del CdR successivo a tale scadenza.

A titolo di esempio, quindi, una Richiesta di Ritiro il cui TMI, come sopra determinato, scada di sabato, sarà automaticamente spostata al lunedì successivo, a patto che in tale giorno il Centro di Raccolta sia aperto e non sia un giorno festivo.

e. “Orario di Apertura per il ritiro” indica l’orario durante il quale è possibile per chi effettua il servizio di ritiro per conto dei Sistemi Collettivi accedere al Centro di Raccolta e prelevare i RAEE.

f. “Giorno di Apertura per il ritiro”: indica ogni giorno dal lunedì al venerdì, in cui il CdR sia aperto per chi effettua il servizio di ritiro per conto dei Sistemi Collettivi.

Gli orari di apertura hanno un impatto estremamente rilevante nella gestione dell’ottimizzazione logistica: fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4.4, per il rispetto delle condizioni di sicurezza e al fine di mantenere adeguati equilibri economici che non impattino ulteriormente sulla finanza pubblica, gli orari di apertura saranno individuati dal Sottoscrittore. Si concorda che la teorica situazione ottimale corrisponda almeno ad un Orario di Apertura di 6 ore per 5 giorni alla settimana.

4.3 Si precisa che la definizione del TMI applicabile a ciascun Centro di Raccolta è basata sulla relazione che coinvolge il raggruppamento e il quantitativo annuo totale di RAEE raccolti dal Centro di Raccolta iscritto al portale del Centro di Coordinamento (Flusso di Raccolta).

Nel dettaglio, valgono le seguenti condizioni:

Tipologia Richiesta	Flusso annuo raccolto	Tempo Massimo di Intervento dalla richiesta
R1, R2, R3 e R4	< 50 tonnellate	6 giorni
R1, R2, R3 e R4	>= 50 tonnellate, <200 tonnellate	4 giorni
R1, R2, R3 e R4	>= 200 tonnellate, <400 tonnellate	3 giorni
R1, R2, R3 e R4	>= 400 tonnellate	2 giorni
R5		10 giorni
R1, R2, R3 e R4	Isole Minori in normalità di servizio	10 giorni

Per “flusso annuo raccolto” si intende il quantitativo complessivo di RAEE ritirati presso il Centro di Raccolta nei 12 mesi precedenti; tale dato sarà aggiornato semestralmente; per Centri di raccolta di nuova iscrizione il TMI relativo sarà identificato inizialmente dal calcolo del bacino di popolazione insistente sul medesimo Centro di Raccolta moltiplicato per 4kg/ab.

I Giorni in cui è permessa la circolazione dei mezzi in orari limitati (mezza giornata) per disposizione delle Autorità competenti non saranno considerati come giorni utili ai fini del calcolo del TMI.

4.4 I Sistemi Collettivi potranno adottare, in accordo con i Sottoscrittori, metodologie di servizio “a giro”, che prevedono ritiri senza la ricezione di una richiesta di prelievo e tali da garantire, ai Centri di Raccolta serviti secondo tale metodologia, il prelievo dei RAEE con un servizio teso a soddisfare le necessità di conferimento dei cittadini e, ove vi sia la disponibilità, dei Distributori.

I servizi svolti eventualmente a giro non pregiudicano la possibilità di effettuare la Richiesta di Ritiro.

4.5 I TMI di cui sopra potranno essere ridotti dai Sistemi Collettivi, in accordo con il Sottoscrittore, unicamente per necessità autorizzative, tecniche e logistiche (ad es. Centro di Raccolta presso Comuni turistici, Centro di Raccolta con flussi puntuali e elevati di RAEE, ecc.), adeguatamente comprovate dai soggetti di cui sopra, anche sulla base dell’esperienza maturata nella gestione dei RAEE.

Sempre sulla base di tale esperienza il sistema dovrà tendere alla definizione di un calendario che definisca i giorni e gli Orari di Apertura di ciascun Centro di Raccolta in modo da ottimizzare la pianificazione dei ritiri, pur restando impregiudicata la facoltà di procedere alle Richieste di Ritiro ogniqualevolta un Sottoscrittore ne ravvisi la necessità. La compilazione e la manutenzione del calendario di apertura per il ritiro è obbligatoria da parte del Sottoscrittore. Non sarà possibile effettuare richieste di ritiro per quei Centri di Raccolta sprovvisti dell’indicazione di un calendario per il prelievo.

5. Penali e sanzioni specifiche a carico delle parti

5.1 Penali a carico dei Sistemi Collettivi

5.1.1 Penali per il ritardo

Nel caso in cui l’intervento non avvenga entro i TMI sopra indicati o entro la diversa tempistica concordata tra i Sistemi Collettivi e il Sottoscrittore, ma con l’espressa esclusione del caso di ritardo sui “giri periodici” – quest’ultimo avrà diritto alle penali, nei confronti del Sistema Collettivo, fin d’ora quantificate come riportato qui sotto, l’applicazione delle quali è regolata ai sensi della Convenzione Operativa:

Giorni lavorativi di apertura di ritardo nell’effettuazione del servizio	Quantificazione Penale EURO, per ogni giorno di ritardo (questi valori non sono assoggettati ad imposizione fiscale)
1°	100
2°	140
3°	180
4°	220
5°	260

Le suddette penali sono soddisfattive, cumulative e sono applicate fino ad un ritardo massimo pari a 5 giorni lavorativi di apertura del Centro di Raccolta.

Qualora il servizio non sia effettuato entro il suddetto TMI il Sottoscrittore, al termine del periodo di ritardo pari al 50% del TMI, avrà il diritto di gestire in proprio il carico, previa notifica scritta al Sistema Collettivo di riferimento e dandone comunicazione al Centro di Coordinamento; il

Sottoscrittore addebiterà tutti i costi sostenuti per tale attività straordinaria, purché siano costi documentati e allineati a valori di mercato, a seguito dell'emissione di regolare fattura. Il Centro di Coordinamento RAEE mette a disposizione l'elenco degli impianti accreditati dei quali il Sottoscrittore potrà avvalersi.

5.1.2. Penali qualitative

Nel caso in cui la consegna del totale delle Unità di Carico non avvenga contestualmente all'intervento e qualora l'eventuale sostituzione dei contenitori accertati quali non idonei alla gestione del servizio non avvenga entro 5 giorni lavorativi dalla notifica/richiesta scritta al Sistema Collettivo di riferimento, o quando si verificano le criticità/inadempienze sotto riportate, il Sottoscrittore avrà diritto alle penali, nei confronti del Sistema Collettivo, fin d'ora quantificate come riportato qui sotto la cui applicazione è regolata dalla Convenzione Operativa:

Tipo di anomalia	Quantificazione Penale (EURO) (questi valori non sono assoggettati ad imposta fiscale)
Mancata comunicazione dell'avvicendamento di operatori logistici/impianti di prima destinazione	80 €
Mancato ricambio u.d.c. / mancata consegna u.d.c. vuota (nella giornata di intervento), oppure Mancata sostituzione u.d.c. non idonee (entro 5 giorni lavorativi), oppure mancato servizio decorsi "x" giorni dai tempi previsti per l'iscrizione di nuovi CdR salvo casi eccezionali riguardanti isole minori	100g + 40 (g-1) g = giorni di ritardo, con un valore massimo pari a g=10 oltre tale termine sarà effettuata la segnalazione al Comitato Guida
Mancato ritiro di tutte le Unità di Carico indicate nella richiesta di ritiro	Riconoscimento del Premio di Efficienza

In attesa della sostituzione delle Unità di Carico non idonee da parte del SC nei tempi suindicati, le stesse potranno essere comunque utilizzate dal Sottoscrittore, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza.

Nel caso di danneggiamento o rottura di beni e attrezzature di proprietà del Sottoscrittore del Centro di Raccolta è previsto che il Sistema Collettivo provveda al risarcimento dei danni, e viceversa.

La Procedura dei Subentri redatta dal Centro di Coordinamento di intesa con ANCI è finalizzata a gestire le problematiche del cambio di assegnazione dei Centri di Raccolta ai singoli Sistemi Collettivi.

5.1.3. Nei casi di applicazione di penali per il ritardo o qualitative sarà onere dei Sistemi Collettivi farsi carico delle opportune misure affinché la condizione di normalità all'interno del Centro di

Raccolta sia ripristinata: ad esempio, caricare l'eventuale rifiuto depositato all'esterno delle Unità di Carico o in altri contenitori a causa delle criticità verificatesi.

5.2 Sanzioni a carico del Sottoscrittore

Qualora si riscontrino le seguenti criticità, i Sistemi Collettivi avranno diritto di procedere alla segnalazione delle specifiche anomalie. Per ciascuna missione oggetto di anomalia non sarà riconosciuto il Premio di Efficienza, ove previsto.

I Sistemi Collettivi si impegnano a garantire sempre il ritiro gratuito dei RAEE, anche se danneggiati o cannibalizzati. Per nessuna ragione i RAEE potranno essere ritirati dai Sistemi Collettivi dietro pagamento da parte dei Sottoscrittori.

Per carichi che presentino rifiuti diversi dai RAEE o contaminazione, come previsto dalle specifiche anomalie, il ritiro potrà avvenire esclusivamente previa separazione dei rifiuti diversi dai RAEE.

Tipo di anomalia	Azioni conseguenti
Non adeguata separazione raggruppamenti RAEE (presenza di rifiuto estraneo al raggruppamento o presenza di rifiuti diversi dai RAEE) ai sensi del D.M. 185/2007	Se l'anomalia è evidente al momento dell'intervento = Il servizio verrà eseguito quando il Centro di Raccolta avrà effettuato la separazione prevista, se necessario, a seguito di ulteriore Richiesta di Ritiro. Annullamento del Premio di Efficienza, laddove previsto.
Danneggiamenti dei RAEE o presenza di RAEE privi di componenti, oltre il 30 % del carico (secondo le linee guida definite dall'apposito documento predisposto dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio)	Annullamento del Premio di Efficienza, laddove previsto. Monitoraggio e segnalazione al Comitato Guida di casi ripetuti, per provvedimenti mirati.
Mancato rispetto dell'orario di apertura per il ritiro	A fronte di MSA del Sistema Collettivo la RdR viene annullata ed il Sottoscrittore provvede ad aprire una nuova RdR. Annullamento dell'eventuale Premio di Efficienza per la missione successiva.
PdP che non generano RAEE	Se un PdP in sei mesi di operatività non ha generato alcun RAEE, il Sistema Collettivo interessato potrà procedere con il ritiro della propria Unità di Carico e il CdR dovrà dotarsi autonomamente di una nuova UdC. Non si potrà accedere all' Unità di Carico in comodato gratuito per i successivi sei mesi.
PdP che non raggiungono la soglia minima di saturazione (ad eccezione del caso di termine temporale di deposito previsto dal DM 8 aprile e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizione autorizzative/regolamentari del CdR)	Monitoraggio e segnalazione al Comitato Guida di casi ripetuti, per provvedimenti mirati.
Danneggiamento, Smarrimento o Furto dell'Unità di Carico	Rimborso dei danni. Non si applica l'anomalia in caso di denuncia di furto o danni generali al CdR

5.3 Fermo quanto previsto nella Convenzione Operativa e specificamente all'art. 7 che segue, il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e della normativa ambientale.

Il mancato rispetto di tali norme consentirà ai Sottoscrittori o ai Sistemi Collettivi di sospendere immediatamente l'esecuzione del servizio stesso; tale sospensione dovrà essere comunicata al Centro di Coordinamento.

È a disposizione un uniforme Modulo Segnalazione Anomalie da compilare direttamente online, che è utilizzabile al fine di constatare anche in contraddittorio e, per quanto possibile, definire immediatamente, quelle situazioni che potrebbero dar luogo a penali, ovvero a sanzioni. I Sottoscrittori e le imprese incaricate dai Sistemi Collettivi saranno tenuti a compilare tale modello in buona fede.

6. Documentazione

Il Formulario di Identificazione Rifiuti, qualora richiesto dal Sottoscrittore, verrà fornito e compilato dal trasportatore sulla base delle indicazioni del Sottoscrittore, in qualità di detentore del rifiuto, il quale ha l'obbligo di classificare il rifiuto stesso e di sottoscrivere il documento.

È necessaria la consegna al Sottoscrittore del Centro di Raccolta della seguente documentazione, per esigenze normative e amministrative:

- Quarta copia del FIR nei termini di legge.

Gli operatori incaricati del servizio da parte dei Sistemi Collettivi indicheranno nel FIR, redatto per ciascuna presa, il Sistema Collettivo intermediario senza detenzione e la sigla del raggruppamento trasportato.

I codici CER utilizzati per la compilazione della modulistica prevista sono i seguenti:

200121*, 200123*, 200135*, 200136.

I Sistemi Collettivi solleciteranno i propri fornitori ad inviare direttamente ai Sottoscrittori i dati necessari per la loro attività interna.


Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 che segue i trasportatori che saranno impiegati direttamente o indirettamente dai Sistemi Collettivi per il prelievo dei RAEE dai Centri di Raccolta dovranno essere regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria necessaria per trasportare i RAEE di cui in oggetto e analogamente gli impianti di destinazione devono essere autorizzati e operare ai sensi della normativa vigente in materia e nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'Accordo sottoscritto tra il CdC RAEE e gli organi di rappresentanza dei recuperatori.

7. Obblighi delle Parti

7.1 Impegni dei Sistemi Collettivi in relazione alle aziende che svolgono il servizio

Le aziende che svolgono il servizio per conto dei Sistemi Collettivi dovranno:

- essere iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento);



- osservare tutte le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale;
- formare adeguatamente il personale impiegato nello svolgimento del servizio sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale;
- possedere mezzi idonei in relazione alle Unità di Carico e alle modalità di caricamento e trasporto concordate;
- predisporre e consegnare al Sottoscrittore, prima dell'inizio del servizio, il Documento dei Rischi Peculiari (DRP), redatto anche su sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi, in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- nominare e comunicare al Sottoscrittore il nominativo di un Referente Operativo, ovvero un tecnico non operativo, al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme relative all'esecuzione del servizio e che dovrà garantire la propria disponibilità per necessità correlate ai servizi;
- stabilire un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, di fax e di posta elettronica;
- possedere idonea iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e osservare tutte le norme ambientali vigenti e le prescrizioni impartite nelle proprie autorizzazioni al trasporto;
- rendere disponibili le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti al Sottoscrittore prima dell'attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Centro di Raccolta si riserva di controllare le autorizzazioni all'atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo;
- rendere disponibili copia delle autorizzazioni dei siti/impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei RAEE prima dell'attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Centro di Raccolta si riserva di controllare le autorizzazioni all'atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo;
- possedere adeguata copertura assicurativa (RCT e RCO);
- osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio.

7.2 Impegni dei Sottoscrittori in relazione al Centro di Raccolta:

Il Sottoscrittore che riceve il servizio presso il Centro di Raccolta dovrà:

- osservare le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale;
- formare il personale impiegato nel Centro di Raccolta sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale;
- predisporre e rendere disponibile per tramite del sistema di Gestione Documentale del portale del Centro di Coordinamento RAEE, la Nota Informativa sui Rischi (NIR) redatta anche sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi, in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

- nominare e comunicare un Referente Operativo, oppure un tecnico non operativo, al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto di quanto legato all'esecuzione del servizio da parte dei Sistemi Collettivi, e che dovrà garantire la propria disponibilità per necessità correlate ai servizi;
- mantenere aggiornati i riferimenti e i dati indicati a portale nell'apposita area riservata;
- dare evidenza del rispetto da parte del CdR dei requisiti previsti dal D.M. 8 Aprile 2008 (secondo le tempistiche definite dal medesimo D.M.) ovvero, ove presenti, fornire copia delle autorizzazioni, anche di natura regolamentare, dei Centri di Raccolta, e comunicarne ogni variazione significativa;
- osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio da parte dei Sistemi Collettivi.

ACRONIMI UTILIZZATI NEL DOCUMENTO:

CdC: Centro di Coordinamento

CdR: Centro di Raccolta

RdR: Richiesta di Ritiro

TMI: Tempo Massimo di Intervento

UdC: Unità di Carico



CONVENZIONE OPERATIVA IN FORMA DI CONTRATTO PER ADESIONE REGOLANTE I SERVIZI DI GESTIONE DEI RAEE AI SENSI DEL D.lgs. 49/14

TRA


Il "Centro di Coordinamento RAEE", consorzio con attività esterna, con sede in Milano, via Ausonio n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05688180966 ed iscritto al REA di Milano al n. 1841067, rappresentato dal proprio legale rappresentante protempore, la cui sottoscrizione elettronica è apposta in calce, (per brevità "**Centro di Coordinamento**"), che agisce in proprio e in nome e per conto dei Sistemi Collettivi al medesimo associati

E

(di seguito denominato "**Sottoscrittore**")

PREMESSE

1. Il Centro di Coordinamento, le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di Coordinamento, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta e l'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI) hanno sottoscritto in data 9 febbraio 2015 l'Accordo di Programma, denominato di seguito l'"Accordo di Programma", contenente i principi generali della regolamentazione dei rapporti tra i diversi soggetti in relazione al servizio di gestione dei RAEE e contenente in allegato la disciplina delle Condizioni Generali di Ritiro dei RAEE presso i Centri di Raccolta di cui al D.lgs. 49/2014 e successivi provvedimenti attuativi, il quale è pubblicato sul portale del Centro di Coordinamento all'indirizzo web www.cdcaee.it.
2. Il Sottoscrittore ha provveduto a perfezionare la procedura elettronica di iscrizione al portale del Centro di Coordinamento mediante la compilazione e stampa dei seguenti moduli:
 - ~ l'anagrafica del Sottoscrittore comprensiva delle informazioni necessarie anche in relazione ai soggetti (persone fisiche) che gestiranno operativamente il servizio;
 - ~ le caratteristiche del Centro di Raccolta, ivi incluso l'indirizzo completo;
 - ~ il Bacino di Popolazione servito dal Centro di Raccolta secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma;
 - ~ le Condizioni Generali di Ritiro.
3. Il Sottoscrittore ha dato atto nella fase di registrazione dell'avvenuta lettura e accettazione delle Condizioni Generali di Ritiro, dell'Accordo di Programma, pubblicato sul portale e della informativa resa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ("Informativa Privacy");



LE PARTI STIPULANO – NELLA FORMA DEL CONTRATTO PER ADESIONE – LA PRESENTE CONVENZIONE OPERATIVA

1. Premesse, Allegati e Definizioni

- 1.1. Le premesse e gli allegati, così come l'Accordo di Programma, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, denominato "Convenzione Operativa".
- 1.2. Per volontà delle Parti, i termini definiti nella presente Convenzione Operativa con la lettera maiuscola avranno il significato ai medesimi rispettivamente attribuito, ovvero il significato attribuito a tali termini dall'Accordo di Programma e dalle Condizioni Generali di Ritiro.
- 1.3. L'Accordo di Programma, le Condizioni Generali di Ritiro e la Convenzione Operativa rappresentano accordi correlati e la cui interpretazione dovrà essere operata in via sistematica, nello spirito complessivo degli accordi.

2. Oggetto

- 2.1. La presente Convenzione Operativa disciplina, unitamente all'Accordo di Programma, che il Sottoscrittore dichiara di ben conoscere e accettare integralmente, e alle Condizioni Generali di Ritiro, il rapporto intercorrente tra il Sottoscrittore, i Sistemi Collettivi – rappresentati collettivamente ai fini del presente atto dal Centro di Coordinamento – e quest'ultimo in proprio, nelle fasi di gestione del servizio di ritiro dei RAEE domestici presso ciascun Centro di Raccolta gestito dal Sottoscrittore.

3. Presupposti per l'attivazione del servizio

- 3.1. I presupposti soggettivi ed oggettivi per l'attivazione del servizio di ritiro da parte dei Sistemi Collettivi in favore del Sottoscrittore sono indicati nell'Accordo di Programma e nelle Condizioni Generali di Ritiro.
- 3.2. È inteso che il servizio erogato dai Sistemi Collettivi verrà attivato entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di ricevimento della documentazione di cui alla premessa 2.

4. Obblighi del Sottoscrittore

- 4.1. Obbligazioni relative al perfezionamento dell'iscrizione

Il Sottoscrittore trasmette, in originale, al Centro di Coordinamento la presente Convenzione Operativa unitamente alla seguente documentazione debitamente siglata in ogni pagina, datata e sottoscritta:

- a. La presente Convenzione Operativa debitamente sottoscritta in ogni sua parte;
- b. Le Condizioni Generali di Ritiro – Allegato 1 dell'Accordo di Programma
- c. L'Informativa Privacy

tutti da inviarsi a mezzo posta raccomandata A/R al Centro di Coordinamento al seguente indirizzo:

Centro di Coordinamento RAEE



- 4.2 Il Sottoscrittore si impegna a informare tempestivamente il Centro di Coordinamento di qualsiasi variazione dovesse intervenire in relazione alle informazioni rese mediante la documentazione sopra indicata, attraverso modifiche dirette della propria Area Riservata. Nessun'altra modifica sarà possibile se richiesta in altra forma.
- 4.3 Il Sottoscrittore si impegna a rispettare tutte le previsioni e le pattuizioni previste dalla presente Convenzione Operativa, dall'Accordo di Programma e dalle Condizioni Generali di Ritiro.

5 Obblighi dei Sistemi Collettivi


- 5.1 I Sistemi Collettivi, rappresentati in nome e per conto dal Centro di Coordinamento nella presente Convenzione Operativa, si impegnano a rispettare tutte le previsioni e le pattuizioni previste dalla presente Convenzione Operativa, dall'Accordo di Programma e dalle Condizioni Generali di Ritiro.

6 Obblighi del Centro di Coordinamento

- 6.1 Spettano al Centro di Coordinamento l'adempimento di tutte le obbligazioni allo stesso facenti carico contenute nel presente atto e negli atti ad esso collegati, nonché tutto quanto previsto dall'art. 33 del D.lgs. 49/14 oltre ad ogni altro obbligo facente carico in forza di atti di legge.
- 6.2 Il Centro di Coordinamento garantisce l'operatività del sistema di gestione dei RAEE e lo smistamento delle Richieste di Ritiro ai Sistemi Collettivi, nonché un servizio di contact center che risponderà ai quesiti e raccoglierà le esigenze del Sottoscrittore e dei Sistemi Collettivi.
- 6.3 Il Centro di Coordinamento, ogniqualvolta venga interessato da un reclamo presentato da un Sottoscrittore si attiverà ai sensi delle Condizioni Generali di Ritiro.
- 6.4 Il Centro di Coordinamento comunicherà al Sottoscrittore i dati del Sistema Collettivo assegnato al Centro di Raccolta di competenza, tramite la pubblicazione sul portale www.cdcaee.it.

7 Penali e Sanzioni

- 7.1 I Sistemi Collettivi e il Sottoscrittore si impegnano a risarcire i danni per le violazioni espressamente previste nelle Condizioni Generali di Ritiro, rimanendo impregiudicato, per ciascuna delle parti, il diritto al risarcimento dei danni in tutti gli altri casi di inadempimento secondo le regole ordinarie.
- 7.2 Il Centro di Coordinamento invierà con cadenza trimestrale un documento informativo ai Sottoscrittori e ai Sistemi Collettivi, nel quale indicherà il saldo di quanto dovuto da una delle parti all'altra, secondo le risultanze delle informazioni pervenute.
- 7.3 L'applicazione delle penali e delle sanzioni avverrà mediante emissione di apposito documento contabile inviato da parte del Sottoscrittore ai Sistemi Collettivi individuati dal Centro di Coordinamento - con la



comunicazione di cui all'art. 7.2 della presente Convenzione Operativa - alla fine del trimestre di pertinenza e verrà pagata entro e non oltre 30 gg. data documento fine mese.

- 7.4 La compilazione online del Modulo Segnalazione Anomalie di cui all'art. 5.3 delle Condizioni Generali di Ritiro costituirà prova dell'avvenuto accordo sulle penali e sulle sanzioni applicabili secondo la procedura prevista.

8 Calcolo del Premio di Efficienza

- 8.1 Il Premio di Efficienza sarà comunicato al Sottoscrittore sulla base di quanto disciplinato dall'Accordo di Programma dal Centro di Coordinamento, che agisce in nome e per conto dei Sistemi Collettivi.
- 8.2 Il Centro di Coordinamento provvederà, sulla base del peso verificato a destino, ai calcoli relativi al Premio di Efficienza da riconoscersi al Soggetto Beneficiario, e comunicherà tali calcoli all'interno del documento trasmesso ai sensi dell'art. 7.2 che precede al Soggetto Beneficiario medesimo ed al Sistema Collettivo che è tenuto al pagamento secondo quanto previsto nell'Accordo di Programma
- 8.3 Il Centro di Coordinamento provvederà, sulla base del peso verificato a destino, ai calcoli relativi al Premio Incrementale da riconoscersi al Soggetto Beneficiario, e comunicherà tali calcoli all'interno di uno specifico documento con cadenza annuale al Soggetto Beneficiario medesimo ed al Sistema Collettivo che è tenuto al pagamento secondo quanto previsto nell'Accordo di Programma.
- 8.4 Il pagamento avverrà entro e non oltre 30 gg. dalla data documento contabile fine mese.

9 Comunicazioni e notifiche

- 9.1 Tutte le comunicazioni relative al servizio andranno inviate a:

~ per il Centro di Coordinamento:

Centro di Coordinamento RAEE

Via Ausonio, 4

20123 Milano (MI)

email: info@cdcraee.it

~ per il Sottoscrittore: all'indirizzo fornito in anagrafica in sede di iscrizione al portale, ovvero in sede di inserimento delle relative modifiche.

10 Trattamento dei dati personali

- 10.1 Tutte le parti sono tenute al più scrupoloso rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 193 del 2006.

11 Condizioni di vigenza per Sottoscrittori già iscritti



11.1 Per i Sottoscrittori di Centri di Raccolta già attivi alla data del 9 febbraio 2015 le clausole di cui ai punti 3.2 e 4.1 della presente Convenzione Operativa risultano già soddisfatte.

IL CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE PROTEMPORE
Dr. Fabrizio D'Amico

La presente Convenzione Operativa è perfezionata tramite contratto per adesione e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 cod. civ., il Sottoscrittore dichiara di aderire alla Convenzione Operativa medesima.

Il Sottoscrittore

Per approvazione specifica delle clausole: 2.1, 3.2, 5.1 e 7.1.

Il Sottoscrittore

Il Sottoscrittore si obbliga nei rapporti con il nostro consorzio a far rispettare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., il Codice Etico, approvato dall'Assemblea dei Consorziati quale parte integrante del modello adottato ex D. Lgs 231/01 (Documentazione integralmente pubblicata sul sito www.cd craee.it) accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni. In caso di violazione del suddetto Codice Etico, nonché in caso di commissione genericamente ascrivibile al Sottoscrittore di una delle fattispecie di reato di cui al catalogo del D.lgs 231/01, sarà facoltà del Centro di Coordinamento RAEE risolvere di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente contratto a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. Il Sottoscrittore manleva il Centro di Coordinamento RAEE fin d'ora per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del citato Codice Etico, nonché in relazione ad eventuali violazioni da parte sua delle norme di cui al D.Lgs. 231/01".

Per Accettazione il Sottoscrittore

The image shows three handwritten signatures in blue ink. One signature is at the top right, another is in the middle right, and a third is at the bottom right. They appear to be stylized and cursive.